

## **Deliberazione 2 febbraio 2011 - VIS 12/11**

### **Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti di Snam Rete Gas S.p.A.**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 2 febbraio 2011

### **Visti:**

- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. III, 7 dicembre 2010, n. 5388;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità 6 settembre 2005, n. 185/05, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 2 settembre 2009, VIS 85/09;
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2010, GOP 75/10.

### **Considerato che:**

- il Consiglio di Stato, con il parere n.5388/10, si è espresso nel senso che l'attuale Collegio dell'Autorità, il cui mandato settennale è scaduto il 15 dicembre 2010, continua ad operare in regime di *prorogatio* limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili ed urgenti, per un periodo massimo di sessanta giorni dalla suddetta data;
- con la deliberazione GOP 75/10 l'Autorità si è conformata al suddetto parere stabilendo che, a decorrere dal 16 dicembre 2010, eserciterà le proprie funzioni limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione o a quelli indifferibili ed urgenti, fino al completamento del procedimento di nomina ed alla assunzione delle funzioni del nuovo Collegio, e comunque non oltre il 13 febbraio 2011;
- la presente delibera costituisce atto di ordinaria amministrazione, stante la doverosità dell'esercizio delle funzioni sanzionatorie.

## Fatto

1. In seguito ad alcune richieste di informazioni da parte degli uffici dell'Autorità su diversi aspetti rilevanti emersi dall'analisi dei dati comunicati ai sensi dell'articolo 17 della deliberazione n. 185/05, con specifico riferimento alle indisponibilità dei dati di misura del potere calorifico superiore (di seguito: PCS) verificatesi nel periodo ottobre 2006 – marzo 2009, Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito Snam o società) con nota acquisita in data 25 giugno 2009 (prot. Autorità 36281), ha affermato che:
  - in 29 casi in cui il dato di misura del PCS era indisponibile per più di 9 giorni, la società ha omesso di effettuare il campionamento del gas naturale ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della deliberazione n. 185/05;
  - in 16 casi di indisponibilità del dato di misura del PCS, ha omesso di renderlo disponibile entro il termine di 15 giorni prescritto dal comma 4 del predetto articolo.
2. Pertanto, con deliberazione 2 settembre 2009, VIS 85/09, l'Autorità ha avviato, nei confronti di Snam un procedimento per accertare la violazione delle citate disposizioni ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
3. Con note dell'11 novembre 2009 (prot. Autorità 66679) e del 3 agosto 2010 (prot. Autorità 27740) la società ha depositato memorie difensive.
4. Con nota dell'8 novembre 2010 (prot. Autorità 36816), il responsabile del procedimento ha comunicato a Snam le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01.
5. In data 10 novembre 2010 la società ha chiesto di essere sentita in audizione finale (prot. Autorità 37197) e con nota del 16 novembre 2010 (prot. Autorità 37811) ha chiesto di accedere agli atti del procedimento, accesso consentito con nota del 22 novembre 2010 (prot. Autorità n. 38477).
6. In data 18 novembre 2010 si è svolta l'audizione finale dinanzi al collegio dell'Autorità a seguito della quale Snam ha depositato un'ulteriore memoria difensiva (prot. Autorità 38218 del 22 novembre 2010).

## Valutazione giuridica

### A. Argomentazioni di Snam

7. La società sostiene, in via preliminare, che la contestazione avanzata nei suoi confronti si basa su una *“non corretta ricostruzione degli elementi in fatto”*.
8. Snam dichiara, inoltre, che le condotte contestate non avrebbero prodotto alcun indebito vantaggio economico e di aver comunque sempre utilizzato valori di PCS compresi nei margini di tolleranza previsti dal Codice di Rete di Snam e valori dell'indice di Wobbe nei limiti di specifica previsti dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007 di *“Approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare”* (di seguito: decreto ministeriale 19 febbraio 2007).
9. Secondo la società, infine, non corrisponderebbero al vero le affermazioni, in merito alla gravità della violazione, contenute nelle risultanze istruttorie secondo le quali il ricorso al campionamento dopo un periodo continuativo di indisponibilità dei dati di misura comporta la determinazione del PCS con un livello di accuratezza potenzialmente inferiore rispetto a quello che sarebbe invece possibile garantire

attraverso l'utilizzo dei dati provenienti da aree omogenee di prelievo "AOP" alternative. La società afferma non essere, altresì, veritiero che l'applicazione della metodologia del campionamento in periodi di indisponibilità del gascromatografo consente la determinazione del vero valore dell'energia consumata dal cliente finale e che in caso di indisponibilità delle misure del PCS non è possibile calcolare l'indice di Wobbe.

*B. Valutazione delle argomentazioni di Snam*

10. La misura e il controllo del PCS e degli ulteriori parametri di qualità del gas competono alle imprese di trasporto.
11. Il PCS è un parametro di qualità del gas rilevante per il cliente finale:
  - a) ai fini economici, in quanto rappresenta l'energia fornita; in coerenza la deliberazione n. 43/02 prevede che, nell'erogazione di tutti i servizi del mercato del gas naturale, l'esercente adegui la determinazione del corrispettivo per il servizio erogato al potere calorifico superiore effettivo;
  - b) ai fini della sicurezza, in quanto rappresenta il parametro - insieme alla densità relativa del gas - indispensabile per il calcolo dell'indice di Wobbe, che è il principale indicatore dell'interscambiabilità e dell'idoneità del gas utilizzato nelle apparecchiature del cliente finale.
12. L'articolo 5, comma 1, della deliberazione n. 185/05 attribuisce all'impresa di trasporto la responsabilità di dotare le aree omogenee di prelievo (di seguito: AOP), in cui è tenuta a suddividere la rete da essa gestita, "di un solo punto di misura che deve essere attrezzato con l'installazione fissa di uno o più gascromatografi, propri o di terzi, per la misura in continuo del potere calorifico superiore del gas naturale".
13. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della deliberazione n. 185/05, per il punto di misura di una AOP per cui non sia disponibile la misura giornaliera del PCS, l'impresa di trasporto, che non abbia reso nuovamente disponibile tale misura entro il nono giorno-gas successivo a quello in cui è iniziata l'indisponibilità del dato, "a partire dal decimo giorno-gas è tenuta ad effettuare con frequenza giornaliera il campionamento del gas naturale nel punto di misura di cui sopra con le modalità previste dall'articolo 7, comma 6, lettere a) e b) e ad utilizzare per l'AOP interessata il valore del PCS determinato da un laboratorio accreditato SINAL o SIT" (ora ACCREDIA). In ogni caso, ai sensi del comma 4 del predetto articolo, l'impresa di trasporto è comunque tenuta a rendere nuovamente disponibile la misura giornaliera del PCS "entro il quindicesimo giorno-gas successivo a quello in cui è iniziata l'indisponibilità del dato".
14. La società è responsabile della violazione delle norme richiamate in quanto, come ammesso nella nota del 25 giugno 2009 e nella memoria del 3 agosto 2010, nell'anno termico 2007-2008, si sono verificati 29 casi di mancato campionamento e 16 casi di mancato ripristino della misura rispettivamente dopo 9 e 15 giorni di indisponibilità della misura PCS.
15. Le contestazioni mosse nei confronti della società non riguardano l'essersi procurata eventuali indebiti vantaggi economici e/o l'aver utilizzato valori di PCS non compresi nei margini di tolleranza previsti dal Codice di Rete di Snam (o valori dell'indice di Wobbe al di fuori dei limiti indicati dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007).

16. Risulta, inoltre, destituito di fondamento il rilievo mosso da Snam in merito alla non veridicità di alcune affermazioni contenute nelle risultanze istruttorie. La correttezza delle dichiarazioni ivi presenti si ricava dal testo della deliberazione n. 185/05 e dalla relativa relazione tecnica. In quest'ultima, con particolare riferimento ai casi di disfunzioni dei sistemi di misura del PCS, l'Autorità evidenzia la necessità di aver imposto precisi obblighi di campionamento in capo alle società di trasporto in quanto *"(...) l'utilizzo di un'AOP alternativa a quella in cui si è verificata l'indisponibilità del dato di misura potrebbe costituire il presupposto di una minore tutela dell'utente del servizio di trasporto (e quindi dei clienti finali)"*. Sempre dalla relazione tecnica risulta che il *"Il PCS e gli ulteriori parametri di qualità del gas sono rilevanti per il cliente finale: a) ai fini economici, in quanto il PCS rappresenta l'energia fornita;(...); b) ai fini della sicurezza, in quanto il PCS, attraverso l'indice di Wobbe, indica quanto il gas è idoneo ad essere utilizzato nelle apparecchiature del cliente finale;"*. Infine, l'art. 3 della deliberazione n. 185/05 definisce il PCS, uno dei parametri di qualità del gas naturale a garanzia della sicurezza del sistema di trasporto, nonché dell'interscambiabilità e della trasportabilità del gas naturale.

### **Quantificazione della sanzione**

17. L'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
  - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c) personalità dell'agente;
  - d) condizioni economiche dell'agente.
18. Con deliberazione ARG/com 144/08 l'Autorità ha adottato *"linee guida per l'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481"*.
19. Con riferimento al criterio della *gravità della violazione*, Snam ha violato norme poste a tutela del cliente finale, rilevanti ai fini di una corretta generazione e gestione dei dati di misura del gas immesso e prelevato nelle reti di trasporto.
20. Trattandosi di un illecito di mera condotta è irrilevante l'assenza di concreti danni sul mercato e sui clienti finali, rilevata dalla società. Tuttavia, la gravità della violazione è attenuata dal fatto che la condotta illecita è circoscritta ad un numero relativamente modesto di punti di misura e per un periodo di tempo limitato.
21. Con riferimento al criterio dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcuna circostanza rilevante. Non rilevano al riguardo le iniziative intraprese al fine di procurare un migliore adempimento delle previsioni di cui alla deliberazione n. 185/05 in quanto esse non comportano l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'illecito e potranno, tutt'al più, evitare il ripetersi in futuro della violazione; esse, tuttavia, assumono rilevanza sotto il profilo considerato nel paragrafo seguente.
22. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, occorre considerare che la società non si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
23. La società ha altresì illustrato ed ampiamente documentato le iniziative intraprese e portate a termine - prima della comunicazione delle risultanze istruttorie - per migliorare i livelli di disponibilità dei dati di misura richiesti dalla deliberazione n.

185/05. Tali iniziative consistono: nell'aumento del numero di bombole in dotazione ai centri di manutenzione che dispongono di gascromatografo; nella realizzazione di un presidio di pronto intervento con dotazione di un set di ricambi per ogni tipologia di gascromatografo in uso; nell'attività di formazione del personale incaricato del presidio stesso; nel completamento del piano di sostituzione dei gascromatografi in uso e del monitoraggio da remoto della pressione dell'elio. Tali iniziative appaiono meritevoli di considerazione in quanto contribuiscono al miglioramento del servizio di misura richiesto dalla deliberazione citata e sono idonee a scongiurare, per il futuro, analoghe infrazioni.

24. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che la società ha un fatturato rilevante pari ad euro 1.926.110.710,2

### DELIBERA

1. si accerta la violazione, da parte di Snam Rete Gas S.p.A., dell'articolo 11, commi 2 e 4 della deliberazione n.185/05, nei termini di cui in motivazione;
2. è irrogata nei confronti di Snam Rete Gas S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge n. 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro - **580.000 euro** (cinquecentottantamila);
3. si ordina a Snam Rete Gas S.p.A. di pagare la sanzione di cui al precedente punto 2 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*Allegato A*), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo "789T");
5. si ordina a Snam Rete Gas S.p.A. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. il presente provvedimento sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Snam Rete Gas S.p.A., Piazza Santa Barbara 7, 20097 San Donato Milanese (MI) e pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

2 febbraio 2011

Il Presidente: Alessandro Ortis